Codice A1614A
D.D. 15 giugno 2023, n. 425
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte - Misura 8 - Operazione 8.6.1 ''Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali'' -Modifiche alla DD 397/A1614A del 29.07.2022 - Inserimento della possibilità di proroga del termine per la conclusione degli investimenti.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 425/A1614A/2023 DEL 15/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte - Misura 8 – Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” –Modifiche alla DD 397/A1614A del 29.07.2022 – Inserimento della possibilità di proroga del termine per la conclusione degli investimenti.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 che reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, il Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e il Regolamento (UE) n. 652/2014;

visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022»;

vista la Decisione della Commissione n. C (2021) 7355 del 06.10.2021 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022 e che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015 e s.m.i..

Considerato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2022 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 attualmente in vigore e i relativi documenti allegati approvati con decisione della Commissione europea C(2023)268 del 9 gennaio 2023 e recepiti con DGR 26-6926 del 22 maggio 2023;

vista la Misura 8 del P.S.R. 2014 - 2022 della Regione Piemonte denominata "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", la specifica sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" ed in particolare l'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali";

vista la D.G.R. n. 80 – 6272 del 22 dicembre 2017 con la quale sono stati approvati (Allegato B alla Deliberazione) gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali";

vista la DD 397/A1614A del 29.07.2022 che approva il bando n. 1/2022 dell'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali";

vista la D.D. 229/A1614A del 28.03.2023 di approvazione della graduatoria dell'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali"relativa al Bando 1/2022.

considerato che il bando prevede un termine di conclusione degli interventi al 30.06.2024 e che tale previsione è poco elastica nei confronti di eventuali esigenze dei beneficiari, come quella segnalata con la comunicazione 76586/2023/A1600A del 30/05/2023 da parte della Società agricola Alta Val lemina, n. domanda 20201393400, in cui la ditta costruttrice della macchina richiesta dal beneficiario ha previsto la consegna oltre i termini previsti dal bando;

ritenuto pertanto di prevedere la possibilità di proroga motivata dei suddetti termini e valutato di stabilire in 6 mesi il periodo massimo di proroga in modo da rendere il termine ultimo (30.12.2024) compatibile con i tempi di rendicontazione della spesa del FEASR;

ritenuto opportuno, per quanto sopra, di modificare i seguenti punti delle Norme di Attuazione del bando n. 1/2022 (DD 397/A1614A del 29.07.2022) dell'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali":

1) il paragrafo "5.2 Impegni accessori", primo alinea, come segue:
- realizzare e concludere gli investimenti entro il 30.06.2024 o il termine stabilito con l'eventuale proroga;

2) il paragrafo "8.3.3 Durata e termini di realizzazione dell'investimento" delle Norme di Attuazione del bando n. 1/2022 (DD 397/A1614A del 29.07.2022) dell'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali" come segue:

"Gli interventi finanziati devono essere ultimati al massimo entro 30/06/2024 dalla data di notifica dell'ammissione a finanziamento.
Il termine è prorogabile per un massimo di 6 mesi (30.12.2024) a seguito di richiesta motivata.
Le relative spese decorrono a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto. I documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) devono riportare la data effettiva di acquisto.
La mancata realizzazione dell'investimento entro il termine stabilito comporta la decadenza parziale del contributo, come illustrato al paragrafo 5)";

3) i seguenti punti dell'allegato 2 "Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 8.6.1 – "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali" - Bando 1/2022", come di seguito descritto:

3.1 il primo alinea del punto “impegni accessori”:
- realizzare e concludere gli investimenti entro il 30.06.2024 o il termine stabilito con l’eventuale proroga;
3.2 l’Impegno 1:
“realizzare e concludere gli investimenti entro il 30/06/2024 o il termine stabilito con l’eventuale proroga”.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d’interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come parzialmente modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021;

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte in aderenza a quanto indicato con DD 397/ A1614A del 29.07.2022;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Piemonte";

determina

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

di modificare i seguenti punti delle Norme di Attuazione del bando n. 1/2022 (DD 397/A1614A del 29.07.2022) dell’Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali”:

1) il paragrafo “5.2 Impegni accessori”, primo alinea, come segue:

- realizzare e concludere gli investimenti entro il 30.06.2024 o il termine stabilito con l'eventuale proroga;

2) il paragrafo "8.3.3 Durata e termini di realizzazione dell'investimento" delle Norme di Attuazione del bando n. 1/2022 (DD 397/A1614A del 29.07.2022) dell'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali" come segue:

"Gli interventi finanziati devono essere ultimati al massimo entro 30/06/2024 dalla data di notifica dell'ammissione a finanziamento.
Il termine è prorogabile per un massimo di 6 mesi (30.12.2024) a seguito di richiesta motivata.
Le relative spese decorrono a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto. I documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) devono riportare la data effettiva di acquisto.
La mancata realizzazione dell'investimento entro il termine stabilito comporta la decadenza parziale del contributo, come illustrato al paragrafo 5)";

3) i seguenti punti dell'allegato 2 "Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 8.6.1 – "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali" - Bando 1/2022", come di seguito descritto:
3.1 il primo alinea del punto "impegni accessori":
- realizzare e concludere gli investimenti entro il 30.06.2024 o il termine stabilito con l'eventuale proroga;
3.2 l'Impegno 1:
"realizzare e concludere gli investimenti entro il 30/06/2024 o il termine stabilito con l'eventuale proroga".

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.lgs n. 33/2013 sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010

IL DIRIGENTE
(A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo